

**Piacenza, 5 maggio 2022**

**Mauro Paladini**

Università di Milano Bicocca

**Infermità psico-fisica  
e scelta della misura di protezione**

# Concezione patrimonialistica dell'incapacità

- Malato psichico = soggetto incapace di provvedere ai propri interessi
- Diritto Romano = cura del furiosus e del prodigus
- Epoca Napoleonica
- Emmery (1804): *«il dissipatore è una specie di folle, la cui condotta manca di discernimento e al quale sarebbe pericoloso lasciare l'intero e libero esercizio di un diritto, di cui egli non usa, perché non sa usarne, ma abusa continuamente»*

# Concezione patrimonialistica dell'incapacità

- **Codice Civile 1865** = introduzione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione
- **Legge n. 36 del 1904** (*"Disposizioni sui manicomi e gli alienati. Custodia e cura degli alienati"*) = «debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scandalo»

# Codice Civile del 1942

**Interdizione** = “proibizione” al compimento di atti a chi, per abituale infermità di mente, è *incapace di provvedere ai propri interessi* (art. 414 c.c.)

**Inabilitazione** =

- infermi di mente meno gravi,
- coloro, per prodigalità, abuso di bevande alcoliche o stupefacenti, espongono sé o *la loro famiglia* a gravi pregiudizi economici (art. 415 c.c.)

# Evoluzione legislativa

**Art. 4 della Legge n. 431/68** ("Provvidenze per l'assistenza psichiatrica") = diritto del malato al ricovero volontario

*"l'ammissione in ospedale psichiatrico può avvenire volontariamente, su richiesta del malato, per accertamento diagnostico e cura su autorizzazione del medico di guardia"*

**Legge Basaglia del 1978** = chiusura dei "manicomi" e istituzione dei dipartimenti di salute mentale

## Art. 1, Legge 9 gennaio 2004 n. 6

*la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente*

## principio generale

piena capacità del soggetto,

salve le limitazioni previste in funzione dell'esclusiva finalità di protezione delle persone "deboli", definite come coloro che siano privi *in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana* ( art. 1, Legge n. 6/2004).

## ***maggioranza della dottrina***

- abrogazione di interdizione e inabilitazione
- l' AdS come unico istituto di protezione, perché misura più flessibile e in grado di apprestare la tutela più idonea in relazione alla specifica ipotesi di “debolezza” fisica o psichica della persona

## Interpretazione del rapporto tra AdS e interdizione/inabilitazione

- funzione residuale dell' interdizione, per ipotesi marginali, quando le circostanze del caso concreto non lasciano altre vie d' uscita per tutelare la persona

# ADS (art. 404 cod. civ.)

*Presupposti:*

1. l'esistenza di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica;
2. l'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

## INTERDIZIONE (art. 414 cod. civ.)

- *la condizione di abituale infermità di mente;*
- *l'incapacità di provvedere ai propri interessi;*
- *la necessità della pronuncia stessa per assicurare l'adeguata protezione della persona.*

## punti di mancata coincidenza tra i rispettivi presupposti

- A. l'attinenza esclusiva al profilo *psichico* dell'infermità che può dare luogo all'interdizione;
- B. la «necessità» dell'interdizione per assicurare l'adeguata protezione della persona.

## *abitualità dell' infermità di mente*

espressamente menzionato soltanto ai fini dell' interdizione, non può costituire, infatti, un aspetto “specializzante” della normativa tradizionale rispetto all' AdS,

posto che l' art. 404, nel richiamare l' impossibilità *anche parziale o temporanea*, implicitamente include quella impossibilità che presenti le medesime caratteristiche di abitualità previste per l' interdizione

## **infermità e menomazione *fisica***

**anche le figure previste nell' art. 415, ult. comma, c.c. (sordomuto, cieco dalla nascita o dalla prima infanzia) possono essere interamente ricondotte nell' ambito dell' AdS**

## Unico profilo che può condurre a una pronuncia di Interdizione in luogo dell' AdS

*«necessità» di assicurare l'adeguata protezione  
dell'infermo di mente o dei soggetti menzionati  
all'art. 415, comma 3, c.c.*

# A) criterio di carattere “qualitativo”

fattispecie di infermità

- *meno gravi o con concrete prospettive di regressione*  
⇒ AdS,
- *più gravi e irreversibili* ⇒ interdizione

# Art. 409 c.c.

- *il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno*

a contrario ⇒ nel caso in cui il beneficiario non conservi, proprio a causa delle sue condizioni psichiche, alcuna marginale capacità di agire, l'unica misura applicabile è quella dell'interdizione

## *considerazioni di carattere sistematico*

- l'art. 404 c.c. non consente affatto di escludere che l'AdS sia applicabile a persone affette da infermità mentale tendenzialmente permanente
- l'ordinamento, anche prima della legge n. 6 del 2004, non ha mai escluso che l'interdetto possa mantenere ambiti di capacità naturale
  - ❖ legge 13 maggio 1978 n. 180
  - ❖ legge 22 maggio 1978 n. 194
  - ❖ art. 1191 c.c.
  - ❖ art. 1389 c.c.
  - ❖ art. 2046 c.c.

## art. 427, 1° comma

*nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore*

## **B) criterio della «*complessità del patrimonio*»**

- preferire la pronuncia di interdizione nei casi in cui l'ampiezza e la complessità del patrimonio del soggetto debole impongano una cura articolata e costante degli interessi dell'infermo di mente

## **Cass., sez. I , 11/09/2015 , n. 17962**

La sussistenza di un ingente patrimonio e l'atteggiamento oppositivo manifestato verso il tutore non giustificano l'esclusione, necessariamente collegata alla pronuncia di interdizione, delle capacità di compiere autonomamente gli atti necessari per il soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana, ma solo l'imposizione del supporto di un amministratore di sostegno ed eventualmente dell'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore ai fini della gestione del predetto cospicuo patrimonio.

## C) criterio «funzionale»

- ❖ *caratteristiche della “relazione” tra il soggetto debole e il modo esterno*
- ❖ *potenziali pregiudizi cui il soggetto stesso si troverebbe esposto nei rapporti con gli altri*

## regole che presuppongono l' interdizione

- art. 85 c.c. ⇒ impedimento matrimoniale
- art. 692 c.c. ⇒ sostituzione fedecommissaria
- art. 183 c.c. ⇒ esclusione dalla comunione legale
- artt. 245, 247, 264, 266, 273 c.c. ⇒ filiazione
- art. 591 c.c. art. 774 ⇒ incapacità a testare e donare
- art. 2382 c.c. ⇒ esclusione dall' amministrazione di società

## Trib. Milano 21 marzo 2005

- donna affetta dall'età adolescenziale da "grave disturbo borderline di personalità ed esotossicosi cronica"
- necessità di «...inibire al soggetto di esplicitare all'esterno capacità viziate che espongano sé od altri a possibili pregiudizi»
  - l'interdizione si rivela adatta a costituire una sorta di schermo protettivo a contenuto generale finalizzato soprattutto al non fare della persona inferma di mente

# Preferenza per l' interdizione

- *prevalenza di una tutela “ passiva ” rispetto all' esigenza del compimento di specifici atti di cura della persona o di gestione del patrimonio*
- *non rileva il grado di capacità di intendere e di volere*

# Preferenza per l' AdS

1. per soggetti del tutto privi di capacità, quando siano, però, nell'impossibilità materiale di relazionarsi autonomamente con l'esterno e quindi di porre in essere comportamenti idonei a produrre effetti giuridici e negoziali;
2. per soggetti con “specifiche incapacità” (e, quindi, in grado di esplicitare adeguatamente valide capacità residue);
3. quando la protezione dell' incapace si risolva in questioni o decisioni specifiche che riguardano la sua esistenza, come, ad esempio:
  - - ricovero dell' anziano non autosufficiente
  - - permanenza presso l' abitazione e predisposizione della necessaria assistenza

## Corte Cost. 9 dicembre 2005 n. 440

- *«al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle **ben più invasive** misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono **uno status di incapacità**, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria»*

# Cass., sez. I, 12 giugno 2006 n. 13584

- L' interdizione si rivelerà necessaria, invece:
- ➤ ove si tratti di soggetto che si trovi in condizioni di abituale infermità, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi di gestire un' attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni,
- ➤ ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sè, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno

## **art. 411, 4° comma, c.c.**

*il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni*

**⇒ lo stesso legislatore del 2004 ha assunto dell' interdizione e dell' inabilitazione le nozioni di “regime di protezione generale” del soggetto debole che presenti una potenziale vulnerabilità nei rapporti con i terzi, al punto da consentire al giudice di trapiantare sul terreno dell' AdS norme limitative previste dagli istituti tradizionali**

# Cass., sez. II, 4 marzo 2020, n. 6079

- L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c.
- Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
- Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

## *scelta tra AdS e interdizione*

- **analisi del caso concreto**

- Indagine medico-legale;
- Servizi sociali.

- **art. 407, 3° comma, c.c.**

*«il giudice tutelare ...dispone, altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione»*

# Art. 406, comma III, c.c.

- *I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero*
- L'obbligo può essere rispettato o con segnalazione al Pubblico Ministero o con ricorso diretto al Giudice Tutelare.
- l'espressione «*responsabili dei servizi sanitari e sociali*», di cui all'art. 406, co. 3, si riferisce a **servizi di tipo pubblico**, e non anche alle le Case protette o a società private che, seppur accreditate secondo le disposizioni di legge, non sono equiparabili né ai servizi sociali territoriali, né ai responsabili dei servizi sanitari del sistema sanitario nazionale (Trib. Modena sez. II 7 luglio 2014)

## Cass., sez. I 5 marzo 2018 n. 5123

Può essere designato **amministratore di sostegno anche un Comune**, il quale, a sua volta, si avvale di delegati e ausiliari, che agiscono sotto la sua responsabilità. In tal caso:

- a) il giudice tutelare può impartire ordini all'amministratore di sostegno per regolare i suoi rapporti con il delegato/ausiliare, compreso quello di revoca di quest'ultimo;
- b) b) tali ordini, in quanto provvedimenti meramente gestori, pertanto sempre revocabili e modificabili, non sono ricorribili in Cassazione .